

Informativa generale relativa all'Accordo sulla Protezione dei Dati tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in Italia e il Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) negli Stati Uniti di America sul Trasferimento di determinati Dati Personali

In data 1° giugno 2023, la Consob e l'autorità statunitense di vigilanza in materia di audit, il Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), hanno sottoscritto un accordo di cooperazione (Statement of Protocol) per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti, nella vigilanza, ispezioni e indagini sui revisori che ricadono sotto la giurisdizione di entrambe le autorità (lo "Statement of Protocol"). Lo Statement of Protocol prevede che il trasferimento di dati personali tra la Consob e il PCAOB connesso all'attuazione del medesimo Statement of Protocol sia soggetto all'implementazione di adeguati accordi.

Pertanto, alla medesima data, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati ([Provvedimento del 17 maggio 2023 \[9904047\] - Garante Privacy \(gdpd.it\)](#)), Consob ha sottoscritto un Accordo per la Protezione dei Dati (l'"Accordo") con il PCAOB, il cui scopo è di fornire garanzie adeguate con riferimento ai dati personali trasferiti dalla Consob al PCAOB nella prestazione della cooperazione nell'ambito dello Statement of Protocol ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 39/2010 e dell'art. 4, paragrafi 3 e 5-bis, del Decreto Legislativo n. 58/998, in forza di quanto disposto dall'art. 46, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE ("GDPR").

La presente informativa è redatta ai sensi dell'art. III.3 dell'Accordo, che dispone che la Consob fornirà un'informativa generale agli interessati su certi aspetti dell'Accordo, come descritti nel prosieguo, attraverso la pubblicazione di tale informativa, unitamente all'Accordo, sul proprio sito web. La presente informativa è puramente a scopo divulgativo e mira ad agevolare la lettura dello Statement of Protocol e dell'Accordo. In ragione della sua natura generale, non sostituisce la lettura del Protocollo e dell'Accordo, che sono pubblicati sul sito Consob (www.consob.it). Non è fonte di responsabilità per Consob o per il PCAOB, in particolare nel caso di informazioni inaccurate, omesse o incomplete.

(a) Finalità e modalità con cui i dati personali possono essere trattati e trasferiti

I dati personali trasferiti dalla Consob al PCAOB possono essere trattati direttamente dal PCAOB solo per supportare le funzioni di vigilanza in materia di revisione contabile ai sensi del Sarbanes-Oxley Act, cioè per finalità di vigilanza sui revisori, ispezioni e indagini su imprese di revisione contabile registrate e relative persone associate soggette alla giurisdizione del PCAOB e della Consob. La successiva comunicazione di tali dati da parte del PCAOB sarà coerente con il Sarbanes-Oxley Act ed è disciplinata dall'Articolo III.7 dell'Accordo come indicato nel prosieguo. Il PCAOB non tratterà dati personali ricevuti dalla Consob per finalità diverse da quelle indicate nell'Accordo. I dati personali trasferiti dal PCAOB devono essere accurati e adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e ulteriormente trattati. Consob trasferirà documenti contenenti dati personali al PCAOB solo su richiesta e solo se, nella sua richiesta, il PCAOB indichi le ragioni per le quali necessita di accedere a tali documenti.

Il PCAOB ricerca principalmente i nomi e le informazioni relative alle attività professionali delle singole persone fisiche responsabili per, o che hanno partecipato agli, incarichi di revisione selezionati per controlli durante un'ispezione o un'indagine, o aventi un ruolo rilevante nella gestione e nel controllo di

qualità della società. Queste informazioni possono essere utilizzate dal PCAOB al fine di valutare il grado di ottemperanza delle società di revisione iscritte e delle loro persone associate al Sarbanes-Oxley Act, alle leggi in materia di titoli relative alla preparazione ed emissione di relazioni di revisione, alle regole del PCAOB, alle regole della SEC e agli standard professionali pertinenti in relazione allo svolgimento di attività di revisione, all'emissione di relazioni di revisione e questioni collegate che riguardino gli emittenti (come definiti nel Sarbanes-Oxley Act).

Il trattamento dei dati personali deve rispettare i seguenti principi, descritti più dettagliatamente nell'Articolo III dell'Accordo:

- limitazione delle finalità;
- qualità dei dati e proporzionalità;
- trasparenza;
- sicurezza e riservatezza;
- diritti degli interessati.

L'Accordo, inoltre, dispone che categorie particolari di dati personali/dati sensibili, come definiti nella clausola I(e), non devono essere trasferiti dalla Consob al PCAOB.

(b) Tipo di entità cui tali dati possono essere trasferiti

Le modalità per la successiva comunicazione di dati personali trasferiti dalla Consob al PCAOB sono dettagliate nell'art. III.7 dell'Accordo. Il PCAOB può comunicare dati personali ricevuti dalla Consob esclusivamente con le entità identificate nell'Allegato II dell'Accordo. Tale comunicazione può avvenire solo a condizione che l'entità ricevente fornisca adeguate garanzie coerenti con quelle stabilite nell'Accordo. Inoltre, nell'ipotesi di comunicazione a entità diverse dalla SEC, il PCAOB deve richiedere il preventivo consenso scritto alla Consob. Nel caso di comunicazione alla SEC, l'Accordo prevede un meccanismo di informativa periodica dal PCAOB alla Consob in merito alla natura dei dati personali comunicati e alle ragioni della comunicazione.

(c) Diritti di cui dispongono gli interessati e procedure per l'esercizio di tali diritti

L'Accordo prevede, fatte salve talune limitazioni (cfr. successivo punto (d)), diritti per gli interessati. I diritti in parola, riconosciuti dal GDPR, sono i seguenti:

- diritto di accesso;
- diritto di cancellazione;
- diritto di informazione;
- diritto di opposizione;
- diritto di rettifica;
- diritto di limitazione del trattamento.

Il PCAOB concorda che non assumerà decisioni che producano effetti giuridici riguardanti un interessato, compresa la profilazione, basate esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati, senza il coinvolgimento umano.

Un interessato può esercitare i propri diritti formulando una richiesta diretta alla Consob.

Recapiti della CONSOB:

- via posta certificata a: consob@pec.consob.it;

- via e-mail a: protocollo@consob.it;

- via posta ordinaria a: Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, via G.B. Martini n. 3 – 00198 Roma.

Il Responsabile della Protezione dei Dati della Consob può essere contattato via mail: responsabileprotezionedati@consob.it.

Ove l'Interessato voglia contattare il PCAOB, può inviare una mail a:

personaldata@pcaobus.org.

Il PCAOB affronterà in modo ragionevole e tempestivo ogni richiesta pervenuta dalla Consob relativa a dati personali trasferiti dalla Consob al PCAOB. Ciascuna delle Parti può adottare misure appropriate, come l'addebito di spese ragionevoli per coprire i costi amministrativi o il rifiuto di dare corso alla richiesta in caso di una richiesta dell'interessato manifestamente infondata o eccessiva.

(d) Informazioni relative a eventuali ritardi o restrizioni con riguardo all'esercizio dei diritti

Le garanzie riguardanti i diritti degli interessati sono soggette all'obbligo di legge di una delle Parti di non divulgare informazioni riservate in virtù del segreto professionale o altri obblighi giuridici. Queste garanzie possono essere limitate al fine di prevenire un pregiudizio o un danno alle funzioni di vigilanza o *enforcement* delle Parti che operano nell'esercizio dei pubblici poteri loro conferiti, come per la vigilanza o l'accertamento dell'ottemperanza alla normativa applicabile nella giurisdizione della Parte o la prevenzione o l'indagine su presunte violazioni; per importanti obiettivi di interesse pubblico generale, come riconosciuti negli Stati Uniti e in Italia o nell'Unione europea, incluso nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale; o per la vigilanza di entità e soggetti regolamentati. La limitazione dovrebbe essere necessaria e prevista dalla legge, e seguirà ad applicarsi finché la ragione della limitazione continuerà ad esistere.

L'art. III.5 dell'Accordo prevede che la Consob fornirà informazioni all'interessato sulle azioni intraprese riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta. Ove necessario, tale periodo può essere esteso di due ulteriori mesi ove necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. La Consob informerà l'interessato di tale estensione entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se la Consob e/o il PCAOB non intraprendono alcuna azione relativamente alla richiesta dell'interessato, la Consob informerà l'interessato, senza indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, circa le ragioni dell'inazione e sulla possibilità di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati e di proporre un ricorso giurisdizionale o davanti al meccanismo di reclamo stabilito presso il PCAOB.

(e) Recapiti per la presentazione di controversie o reclami

Ogni controversia o reclamo proposto da un interessato relativo al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'Accordo può essere presentata dinanzi alla Consob, al PCAOB o a entrambi, come applicabile e secondo quanto stabilito nell'art. III.8 dell'Accordo. Ciascuna Parte informerà l'altra Parte su ognuna di queste controversie o reclami, e si adopererà per risolvere amichevolmente la controversia o il reclamo in modo tempestivo.

Ogni segnalazione o reclamo relativo al trattamento di dati personali da parte del PCAOB può essere presentato direttamente al PCAOB *Center for Enforcement Tips, Referrals, Complaints and Other Information*, specificatamente attraverso il *Tips & Referral Center*, dove le informazioni possono essere fornite a mezzo di un modulo online sul sito internet, via posta elettronica, lettera o telefono, o, in alternativa può essere fornito alla Consob inviando tali informazioni ai recapiti indicati al punto c) (v. sopra). Il PCAOB informerà la Consob sulle segnalazioni ricevute dagli interessati sul trattamento dei loro dati personali che il PCAOB abbia ricevuto dalla Consob e consulterà la Consob per una risposta alla questione.

L'Accordo prevede altresì un appropriato meccanismo di risoluzione delle controversie guidato da una funzione indipendente all'interno del PCAOB. La decisione raggiunta attraverso tale meccanismo di risoluzione delle controversie può essere sottoposta ad un secondo esame indipendente, che dovrebbe essere condotto da una funzione indipendente separata. Il meccanismo di risoluzione delle controversie e il procedimento per il secondo esame sono descritti nell'Allegato III dell'Accordo.

Ai sensi dell'Accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti per un ricorso giurisdizionale o amministrativo (presentando ricorso al Garante per la Protezione dei Dati - Piazza di Monte Citorio n. 121 – Roma) ai sensi della normativa italiana in materia di protezione dei dati.

In situazioni nelle quali la Consob sia del parere che il PCAOB non abbia agito in coerenza con le garanzie stabilite nell'Accordo, la Consob può sospendere il trasferimento di dati personali ai sensi dell'Accordo, fintantoché la questione non sia affrontata in modo soddisfacente e può informare di ciò l'interessato. Prima di sospendere i trasferimenti, la Consob discuterà la questione con il PCAOB e il PCAOB risponderà senza ingiustificato ritardo.

Il Garante per la Protezione dei Dati può ordinare la sospensione dei flussi di dati personali effettuati dalla Consob al PCAOB, ai sensi dell'art. 58, para. 2, lett. j), del GDPR.